



IL SINDACO

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla L. n. 214 del 22/12/2011) con cui è stata modificata la lettera *d -bis* (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge n. 98/2011) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 223/2006 che si riporta di seguito nella vigente versione:

“Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”

Visto l'art. 35, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 il quale dispone che le *“Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”*;

Vista l'istanza del CNA prot. n. 48292 del 28/03/2022, con la quale è stato richiesto l'orientamento del Comune circa la liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività oggetto della presente Ordinanza;

Considerato che occorre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore commerciale di cui al D. Lgs. 114/98, in relazione alle rispettive normative di riferimento salvo modifiche in caso di comprovate esigenze eccezionali;

Considerato che l'art. 36 del Regolamento Comunale statuisce che il Sindaco con Ordinanza definisce ogni anno gli orari delle attività di acconciatori/estetisti;

Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione dei principi di piena liberalizzazione suddetti, estendere anche alle attività suindicate la possibilità di apertura in tutti i giorni della settimana, domeniche e festività comprese, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato

DISPONE

1. La liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura per le attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini (a titolo esemplificativo non esaustivo: tatuaggi, piercing, centri di trucco semipermanente, centri di onicotecnica) – **in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi comprese, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30**, rimettendone ad ogni esercente la libera determinazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato, **osservando la chiusura obbligatoria nei giorni sottoindicati:**

- **17 Aprile 2022: Santa Pasqua**
- **25 Dicembre 2022: Santo Natale.**

ORDINA

Ai sensi delle normative vigenti in materia di attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini:

- 1) La facoltà di effettuare l'orario continuato e la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, senza possibilità di accesso dall'esterno, allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito;
- 2) La facoltà di effettuare la chiusura infrasettimanale;
- 3) L'obbligo di comunicare al pubblico gli orari effettivamente praticati e i giorni di chiusura, mediante appositi cartelli che devono essere ben visibili dall'esterno dell'esercizio.

Ogni inosservanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento vigente.

Il presente provvedimento viene emesso, fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti con il C.C.N.L.

Gli orari di cui al presente atto si protrarranno, sino a nuovo ordine, anche per un lasso di tempo che va oltre l'anno di riferimento.

Il Comando di P.M., il Servizio di Igiene Urbana, il Settore Mobilità Urbana, Impianti e Manutenzione, il Settore Attività Produttive si faranno carico delle rispettive competenze.

Viene disposta l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

MANDA

al sig. Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale, alla Salerno Pulita, alle Organizzazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza.

Salerno, Marzo 2022

IL SINDACO
Arch. Vincenzo Napoli

